



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 del 09-12-2020

OGGETTO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) PARTE ECONOMICA 2020. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018.

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 176 del 03.10.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018;

Ritenuto di fornire alla stessa gli indirizzi per la contrattazione integrativa relativa alla destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020 ed ove necessario per l'aggiornamento della relativa disciplina giuridica degli istituti;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto in particolare l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

- un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
- apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

Visto altresì l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, Annualità 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09.11.2020.

Preso atto che il Comune di Atripalda ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2019.

Rilevato che,

- ai sensi dell'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, a decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio).
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 s.m.i..
- l'art. 33, comma 2. D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58. dispone che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Ricordato che l'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Visto

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 10.02.2011;
- il Regolamento Comunale di Valutazione della performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 03.11.2016.

Preso Atto che con determinazione n. 38RS/952RG del 07.12.2020 il Responsabile del Settore VI ha provveduto, ai sensi dell'art. 67, comma 4 del CCNL Comparto Funzioni locali 21/5/2018 alla costituzione provvisoria parte stabile del Fondo per il salario accessorio per l'anno 2020.

Considerato che come previsto dall'articolo 2, comma 4, del CCNL 21.5.2018, le disposizioni contrattuali si applicano finché non vengono sostituite dalle nuove disposizioni, vigendo il principio dell'ultrattività dei contratti collettivi ed attualmente è applicabile, per le parti non incompatibili con il nuovo CCNL, il CCDI-Parte Giuridica sottoscritto in data 16.12.2019.

Evidenziato che il CCNL 21.5.2018, oltre a rivedere nel complesso molti istituti, in particolare:

- modifica l'assetto delle competenze in materia di regolamentazione della premialità, completando il percorso delineato dal D.Lgs. n. 75/2017 e superando l'impostazione contenuta nel D.Lgs.150/2009;

- istituisce la “*indennità condizioni di lavoro*” che va a sostituire le pregresse indennità di maneggio valori, di rischio e per le attività disagiate;
- definisce una nuova modalità di attribuzione della retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa;
- subordina l’entrata in vigore di alcuni istituti alla stipula del contratto collettivo integrativo attuativo della nuova disciplina;
- introduce dei nuovi istituti indennitari per gli appartenenti alla polizia locale;

Ritenuto, nel rispetto dei vincoli e degli strumenti di cui sopra, di mettere a disposizione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2020 risorse variabili per gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale nella misura già destinata negli anni precedenti, per il finanziamento dei progetti incentivanti autofinanziati con risorse esterne (Celebrazioni riti civili, notifiche per conto di altre amministrazioni o enti terzi) e per il finanziamento degli incentivi previsti da specifiche norme di legge, queste ultime nel limite delle somme effettivamente introitate dall’Ente (art. 113 d.Lgs. n. 50/2016, art. 12, c. 1 lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996, art.32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003)

Ritenuto, pertanto, di impartire le seguenti direttive per la contrattazione decentrata integrativa:

- per gli istituti che non hanno subito variazioni normative dal nuovo CCNL mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCDI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio o aggiornamenti;
- con riferimento all’indennità condizioni di lavoro: definire importi e criteri generali per la sua attribuzione che salvaguardino i livelli di spesa storici per indennità di: maneggio valori, rischio e disagio;
- con riferimento all’indennità di servizio esterno del personale della polizia locale: definire un importo che si attesti su un livello tale da incentivare il personale a svolgere servizio esterno e criteri generali che limitino l’attribuzione solamente a soggetti che effettuino il servizio esterno in via continuativa;
- definire i criteri generali per l’attribuzione della indennità di specifiche responsabilità tenuto conto del ridotto numero di personale in servizio e dello svolgimento in capo ai singoli dipendenti di molteplici procedimenti, anche afferenti a servizi o settori diversi.
- con riferimento all’indennità di funzione della polizia locale: individuare, ove possibile, una disciplina omogenea a quella della indennità di specifiche responsabilità;
- con riferimento alle progressioni economiche orizzontali definire i criteri generali per l’accesso alla selezione, ivi inclusa la valutazione della esperienza lavorativa, sia in termini di formazione che di anzianità di servizio, stabilendo di attivare il relativo procedimento in favore di non oltre il 50% del personale in servizio per ciascuna categoria a valere sulle risorse finanziarie di parte stabile residue oggi disponibili, in

conseguenza della avvenuta liquidazione degli istituti contrattuali già contenute nel vigente CCDI.

- definire “i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva” (per l’incentivo funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016: valutare la possibilità di aggiornare il vigente regolamento onde prevedere una differenziazione di disciplina tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture, che tenga in considerazione la differente complessità delle attività incentivate; per i compensi ai dipendenti che assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, del D.Lgs.n.546/1992, per come stabilito dall’art. 4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilire un tetto massimo annuale in relazione alle somme effettivamente incassate dall’Ente nell’anno di riferimento a titolo di rimborso spese di lite in giudizi tributari spese di lite in giudizi tributari, contenendo il relativo incentivo nella misura del 50% dell’incassato; compensi per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria di cui all’art. 32, comma 40, della legge n.326/2003 stabilire un tetto massimo annuale in relazione alle somme effettivamente incassate dall’Ente per incentivare tale attività da svolgersi oltre l’orario di lavoro ordinario) disciplinando altresì quanto stabilito dall’articolo 1, comma 208 della legge 266/2005 in ordine alla imputazione degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
- per il finanziamento dei progetti incentivanti autofinanziati con risorse esterne (Celebrazioni riti civili, notifiche per conto di altre amministrazioni o enti terzi) stabilire un tetto massimo annuale in relazione alle somme effettivamente incassate dall’Ente;
- non introdurre nel contratto collettivo integrativo materie demandate al confronto;
- per le materie che non trovano applicazione effettiva all’ente in ragione della mancanza delle specifiche funzioni o per la non attivazione di tali servizi, valutare lo stralcio;
- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all’atto unilaterale di cui all’articolo 40, comma 3-ter, del D.,Lgs. 165/2001;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di avviare al più presto la contrattazione formale.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

1. Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di Fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 176/2018 i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa relativa alla destinazione delle

risorse decentrate disponibili per l'anno 2020 e, ove necessario, per l'aggiornamento della relativa disciplina giuridica nei termini di cui in premessa.

3. **Di Destinare**, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020, oltre alle altre quote previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, anche le risorse variabili per complessivi € 44.958,26 (di cui per € 21.958,26 per il finanziamento dei premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale finanziato in quota parte con le economie rinvenienti dal Fondo 2019), e le residue risorse pari ad € 3.000,00 per il finanziamento dei progetti incentivanti autofinanziati con risorse esterne (Celebrazioni riti civili fuori dall'orario di lavoro, notifiche per conto di altre amministrazioni o enti terzi) ed € 20.000,00 per il finanziamento degli incentivi previsti da specifiche norme di legge per i quali le risorse finanziarie siano state trasferite o versate all'Ente da soggetti privati o altri enti ed amministrazioni pubbliche.
4. **Di Dare Atto** che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.).
5. **Di Trasmettere** copia della presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
6. **Di Dare Atto** che dell'adozione del presente atto sarà data informazione alle organizzazioni sindacali ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
7. **Di Dichiarare**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. per consentire al più presto l'avvio della contrattazione formale.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16-12-2020

Dal Municipio, li 16-12-2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-12-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 16-12-2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 16-12-2020

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio